

Trattamento fiscale contributi Ente Bilaterale: i chiarimenti dell'AdE

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 462 del 15 novembre 2023](#), fornisce chiarimenti circa il trattamento fiscale del contributo *una tantum* riconosciuto dall'Ente Bilaterale.

La fattispecie in esame trae origine da un'istanza di un Ente bilaterale che ha chiesto chiarimenti rispetto alla tipologia di trattamento fiscale da riconoscere al contributo speciale *una tantum* erogato in conseguenza di due distinte ipotesi:

1. malattia di lunga durata
2. e bonus straordinario Covid – 19.

Tali emolumenti (di natura economica) si inseriscono all'interno di un contesto regolamentare con finalità *welfare*, previsto dall'Ente bilaterale medesimo, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi.

Rispetto al dubbio sollevato circa il trattamento fiscale da riservare a tali somme, l'Agenzia delle Entrate effettua una ricognizione circa la platea delle somme di cui all'art. 6 del TUIR.

L'assenza di un possibile inquadramento in una delle tipizzazioni effettuate delle somme di cui in oggetto (che rispondono a finalità assistenziali), rende a parere dell'Agenzia, impraticabile l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.

Seminario di specializzazione

Novità 2023 nella gestione del rapporto di lavoro nel settore agricolo

Scopri di più